

Iva, recupero a fallimento chiuso

La società titolare di un credito, ritenuto irrecuperabile, nei confronti di una “vecchia” procedura fallimentare (avviata cioè prima del 26 maggio 2021), non può recuperare l’Iva prima della chiusura del fallimento rinunciando al credito.

La remissione del debito non consente infatti di anticipare l’emissione della nota di variazione in diminuzione di cui all’art. 26, secondo comma, del dpr 26 ottobre 1972, n. 633. Questo, in sintesi, il parere rilasciato dall’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 203 del 15 ottobre 2024, che ha così respinto la soluzione prospettata dalla società allo scopo di accelerare il recupero dell’Iva relativa ad un proprio credito fallimentare considerato sicuramente inesigibile, basata sull’equiparabilità della rinuncia al credito alle fattispecie di risoluzione, rescissione, annullamento, ecc.

L’Agenzia evidenzia in primo luogo che, ai sensi del comma 2 dell’art. 18 del dl n. 73 del 25 maggio 2021, le modifiche apportate dal comma 1 di tale decreto al citato art. 26 della legge Iva, in particolare laddove consentono, in relazione ai crediti insoddisfatti, l’emissione della nota di variazione in diminuzione già all’avvio della procedura concorsuale, si applicano alle procedure avviate a decorrere dal 26 maggio 2021.

Nel caso di specie, resta invece applicabile la precedente versione della norma, che consentiva la rettifica dell’imposta solo dopo la conclusione infruttuosa della procedura: in particolare, riguardo al fallimento, alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto o, in assenza del piano di riparto, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento. Le disposizioni, prosegue

l’Agenzia, sono conformi all’art. 90 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (direttiva Iva), avendo il legislatore nazionale fruito della deroga prevista da tale articolo al fine di circoscrivere la possibilità di ridurre la base imponibile e la relativa imposta, nel caso di mancato pagamento, alle sole ipotesi di esito negativo di una procedura concorsuale o di una procedura esecutiva individuale (sulla declinazione di tali ipotesi, tuttavia, la normativa nazionale era stata severamente criticata dalla Corte di giustizia Ue).

Con riferimento alla fattispecie, l’Agenzia osserva quindi che la “rinuncia unilaterale al credito” che l’istante intende esercitare nei confronti del fallimento non è assimilabile ad alcuna delle ipotesi di legittimazione della rettifica in diminuzione elencate al comma 2 dell’art. 26 citato, dato che non viene meno l’operazione economica originaria.

Pertanto, per azionare tale rettifica occorre fare riferimento alla diversa ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo, evento che, per le “vecchie procedure”, presuppone la partecipazione del creditore alla procedura concorsuale e l’acertamento dell’insolvenza all’esito finale della stessa.

L’Agenzia conclude quindi per l’inidoneità della soluzione prospettata dall’istante.

Franco Ricca

— © Riproduzione riservata — ■

